

- c) non contiene alcuna norma che imponga o autorizzi la sospensione o l'interruzione di tale termine per il solo fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia adottato misure nell'ambito di un'indagine o di una procedura relativa alla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza con cui l'azione di risarcimento è collegata.
- 3) Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell'Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l'articolo 623 del codice di procedura civile portoghese, la quale, ove applicata a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della direttiva e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell'ambito di un'azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest'ultimo termine:
- a) dispone che una condanna definitiva pronunciata nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni non produce effetti nelle azioni civili in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell'infrazione. O (in base all'interpretazione)
- b) stabilisce che una simile condanna definitiva in un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni costituisce per i terzi solo una presunzione iuris tantum quanto all'esistenza dei fatti che integrano gli estremi della sanzione e degli elementi della fattispecie legale, in qualsiasi azione civile in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell'infrazione.
- 4) Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva, l'articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi altra disposizione del diritto primario o derivato, precedenti giurisprudenziali o principi generali del diritto dell'Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale, quali l'articolo 498, paragrafo 1, del codice civile portoghese e l'articolo 623 del codice di procedura civile portoghese, le quali, ove applicate a fatti avvenuti prima della pubblicazione della direttiva in parola, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell'ambito di un'azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest'ultimo termine, non prendano in considerazione il testo e la finalità della direttiva e non mirino al raggiungimento dell'obiettivo dalla medesima perseguito.
- 5) In subordine, solo laddove la Corte risponda in senso affermativo a una qualsiasi delle questioni precedenti, se l'articolo 22 della direttiva e le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell'Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione da parte del giudice nazionale, nella fattispecie, dell'articolo 498, paragrafo 1, del codice civile portoghese o dell'articolo 623 del codice di procedura civile portoghese, nella loro versione attuale, ma interpretati e applicati in modo da essere compatibili con le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva.
- 6) In caso di risposta affermativa alla questione 5, se un soggetto dell'ordinamento possa invocare l'articolo 22 della direttiva nei confronti di un altro soggetto dinanzi a un giudice nazionale nell'ambito di un'azione per il risarcimento di danni asseritamente subiti a seguito di una violazione del diritto della concorrenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije il
27 novembre 2017 — E.G. / Repubblica di Slovenia**

(Causa C-662/17)

(2018/C 032/22)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: E.G.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'interesse del richiedente ai sensi dell'articolo 46[, paragrafo 2], secondo comma, della direttiva Procedure II ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che lo status di protezione sussidiaria non offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato, laddove, ai sensi della normativa nazionale gli stranieri che beneficiano della protezione internazionale godono sì degli stessi diritti e vantaggi, ma diverso è il modo di definire la durata o la cessazione della protezione internazionale, poiché lo status è riconosciuto al rifugiato a tempo indeterminato, ma cessa quando cessano le circostanze in base alle quali era stato concesso, mentre la protezione sussidiaria è concessa per un periodo determinato ed è prorogata ove ne sussistano le ragioni.
- 2) Se l'interesse del richiedente ai sensi del secondo comma dell'articolo 46[, paragrafo 2], secondo comma, della direttiva Procedure II debba essere interpretato nel senso che lo status di protezione sussidiaria non offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato, laddove, ai sensi della normativa nazionale, gli stranieri che beneficiano della protezione internazionale godono sì degli stessi diritti e vantaggi ma diversi sono i diritti accessori che su tali diritti e vantaggi si fondano.
- 3) Se sia necessario, alla luce della situazione individuale del richiedente, valutare se, alla luce delle circostanze concrete che lo riguardano, il riconoscimento dello status di rifugiato gli procurerebbe più diritti di quelli concessi dal riconoscimento della protezione sussidiaria, o se sia sufficiente, affinché sussista l'interesse di cui all'articolo 46[, paragrafo 2], secondo comma della direttiva Procedure II, una disciplina legislativa che opera una differenziazione tra diritti accessori che si fondano sui diritti e sui vantaggi di entrambe le forme di protezione internazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, 29.6.2013, pag. 60).

Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 dalla Banca centrale europea avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-247/16, Fursin e a. / Banca centrale europea

(Causa C-663/17 P)

(2018/C 032/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou e C. Hernández Saseta, agenti, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Trasta Komerbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata nella parte in cui stabilisce che i ricorrenti azionisti avevano interesse e legittimazione ad agire dinanzi al Tribunale per quanto riguarda il ricorso di annullamento della decisione impugnata (punto 2 del dispositivo dell'ordinanza impugnata);
- pronunciarsi in via definitiva nel merito e dichiarare irricevibile il ricorso proposto dai ricorrenti azionisti; e
- condannare i ricorrenti alle spese.